



6° Dipartimento
Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI GARA

SISTEMAZIONE DELLA VIA DUE TORRI

CUP H57H09000440004 – CIG 0409369DF8

Milazzo, 10 dicembre 2009

Il Responsabile del 2° Servizio

dott. Domenico Lombardo

Il Dirigente

ing. Francesco P. Clemente



AVVERTENZE:

1. In tutti i casi in cui nel presente disciplinare viene indicato "*testo coordinato*", lo stesso deve intendersi *il testo della legge 11/02/1994 n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, coordinato con le norme delle leggi regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7, 29/11/2005 n. 16 e 21/08/2007, n. 20.*
2. Il *protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"* è l'accordo stipulato in data 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione Sicilia, le nove Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche. Attraverso lo stesso si tende a rafforzare il quadro degli strumenti di natura amministrativa di deterrenza dei comportamenti illeciti nel settore degli appalti pubblici, allo scopo di minimizzare il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo degli investimenti. Il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito al *protocollo di legalità* con manifestazione di volontà resa dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 190 del 12 luglio 2006.





D I S C I P L I N A R E



1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dei giorni 15, 18 e 19 gennaio 2010 all'Ufficio Protocollo del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, 10, 98057 Milazzo (ME), che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e relativa partita IVA e/o codice fiscale, e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella **BUSTA "A"** devono essere contenuti, ***a pena di esclusione***, i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;
2. attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3. documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 19 comma 12 bis del testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell'Assessore Reg. ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, come integrato dal decreto dell'Assessore Reg. ai Lavori Pubblici del 15 gennaio 2008, pubblicato sulla GURS n. 5 dell'1 febbraio 2008, adottato ai sensi dall'art.1 comma 13 della L.R. 29 novembre 2005, n. 16, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 10 marzo 2006.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 15 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 1 febbraio 2008, non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C.



rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di autocertificazione. All'atto della presentazione del documento unico di regolarità contributiva al medesimo deve essere allegata copia del codice identificativo pratica (C.I.P.) da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto.

E' data possibilità al concorrente di essere ammesso alla procedura di affidamento anche dimostrando l'avvenuta formazione del silenzio assenso attraverso la produzione di documentazione (*in originale o in copia dichiarata conforme*) comprovante la tempestiva richiesta del certificato congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che la certificazione non è stata rilasciata. In tale ipotesi prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria la Stazione appaltante procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e al riscontro d'ufficio della regolarità contributiva del concorrente.

E' altresì ammesso alla procedura di affidamento il concorrente che, in difetto della certificazione e della dichiarazione sostitutiva di cui innanzi, allega alla propria offerta -nella sola ipotesi di contenzioso con uno degli Enti certificatori- documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli Enti previdenziali o assicurativi accompagnata da una puntuale relazione esplicativa. Anche in tale ipotesi, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, la Stazione appaltante procederà a verificare la veridicità di quanto esposto dal concorrente.

Qualora il concorrente opti, in sostituzione della presentazione della certificazione o della sua copia autenticata, per la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, questa deve essere resa, *possibilmente* sull'apposito modulo fornito da questa Stazione appaltante e deve comunque contenere le indicazioni e le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 1 dell'articolo 6 del decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 24.02.2006 e s.m.i.

La certificazione e/o attestazione e/o dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, da tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese, da tutti i componenti dei Consorzi e da tutti i soggetti componenti il GEIE -Gruppo europeo di interesse economico-.

4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
 - a. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 75 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) DPR 554/1999 e successive modificazioni (art. 2 DPR 412/2000) e specificatamente:
 1. che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (*comma 1, lett. a), art. 75 dPR 554/99*);
 2. che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*comma 1, lett. b), art. 75 dPR 554/99*);
 3. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedure penale, per reati che incidono sulla moralità professionale (*comma 1, lett. c), art. 75 dPR 554/99*).

Avendo riportato condanne, anche lievi, è necessario indicare gli estremi ed i reati.
Si chiarisce inoltre che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,



riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18.

Nell'ipotesi di condanna con la procedura di cui all'articolo 444 c.p.p. è necessario indicare gli estremi ed i reati.

Si chiarisce inoltre: 1°) che l'insussistenza delle condizioni richiamate va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 2°) che in presenza di esistenza di una delle condizioni, l'Impresa dovrà dichiarare e dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 3°) che resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 (comma 1, lett. d), art. 75 DPR 554/99);
5. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (comma 1, lett. e), art. 75 DPR 554/99);
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara (comma 1, lett. f), art. 75 DPR 554/99);
7. che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito (comma 1, lett. g), art. 75 DPR 554/99);
8. che non ha, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (comma 1, lett. h), art. 75 DPR 554/99);

dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale; indica, altresì i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (tale indicazione va resa anche se negativa);

specifica, a pena di esclusione, se nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, l'impresa concorrente sia stata interessata da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa ed indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci se in caso di società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari (tale indicazione va resa anche se negativa);

indica i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e dichiara che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 del Codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi (nel caso di



concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea);

elenca le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa*);

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 del **testo coordinato**;

attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

indica il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative;

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*);

indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria oggetto del presente pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati (*nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) del testo coordinato*);

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito*);

assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE



- Gruppo Europeo di Interesse Economico;
indica, ai sensi dell'art 21 della L.R. n. 20/1999, dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori;
dichiara se intende avvalersi di noli a freddo (*la mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di avvalersi di noli a freddo*);

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito*);

cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2-bis dell'articolo 30 del **testo coordinato**;

dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della Legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);

documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del 24 gennaio 2008;

dichiarazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale del 12 luglio 2006 n. 190. La dichiarazione va resa sul modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (*la sottoscrizione di tale dichiarazione comporta la piena ed integrale conoscenza di tutte le clausole, condizioni, prescrizioni, sanzioni, etc. contenute nel protocollo di legalità, comprese le sanzioni contenute nell'articolo 8 del protocollo medesimo. La mancata presentazione della dichiarazione relativa al protocollo di legalità o la sua mancata o irregolare sottoscrizione comporta l'esclusione dalla gara*);

(*solo nel caso in cui il concorrente utilizza l'istituto dell'avvalimento*) documentazione prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06, sia a carico del concorrente sia per l'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai punti 4. e 9. devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a) [limitatamente alle lettere b) e c) dell'art. 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni (art. 2 del DPR 412/2000) e lettere b) e c)] devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni (art. 2 del DPR 412/2000), dall'art. 38 della L.R. 7/02, **nonché eventualmente da quelli di cui al precedente punto 4.d'. (cfr. C.G.A. sezione Giurisdizionale, Sentenza 6 maggio 2008, n. 389).**



Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 7) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9., a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella **BUSTA "B"** deve essere contenuta, *a pena di esclusione*, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale, **con sole quattro cifre decimali**, del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del bando.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.

Nel caso di Associazioni o consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dai rappresentanti legali di tutte le imprese impegnate nel raggruppamento o consorzio e deve specificare le lavorazioni e le percentuali che saranno eseguite dall'Impresa capogruppo e dalla/e mandante/i, nonché l'espressa indicazione del capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione verrà conferito alla stessa mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Il mandato speciale con rappresentanza e l'atto di costituzione dell' Associazione devono contenere e le indicazioni e i dati di cui sopra.

In tutti i casi in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Si rammenta che la busta contenente l'offerta deve essere idoneamente sigillata con ceralacca o con nastro adesivo personalizzato, controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza.



2. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- .A verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- .B verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 4) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- .C verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del "testo coordinato" hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- .D omissis.

La commissione di gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e del requisito della regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall' art. 75 DPR 554/1999 e successive modificazioni (art. 2 DPR 412/2000) e del requisito della regolarità contributiva con riferimento eventualmente a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 7.4. del bando, ovvero, nei casi previsti, in prosecuzione alla prima seduta procede:

- .A all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- .B omissis;
- .C all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell'Autorità medesima del 24 gennaio 2008;
- .D all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano presentata la documentazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 19 comma 12 bis del testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell'Assessore Reg. ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n.12 del 10 marzo 2006, come integrato dal decreto dell'Assessore Reg. ai Lavori Pubblici del 15 gennaio 2008, pubblicato sulla GURS n. 5 dell'1 febbraio 2008;
- .E alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai



sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del **testo coordinato** e dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La commissione di gara procede quindi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto tenuto conto dell'offerta che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con le seguenti modalità, ai sensi dell'articolo 21, commi 1-bis, 1 bis 1., 1 bis 2., 1 bis 3., 1 bis 4. del **testo coordinato**.

La commissione di gara, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.

La commissione di gara calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui sopra: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.

Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.

Nel caso in cui il decremento dello scarto aritmetico fra le offerte di maggior ribasso rispetto alla media delle offerte rimaste dopo l'esclusione fittizia del numero sorteggiato determini valori tali da non consentire l'individuazione dell'offerta cui aggiudicare la gara, potrà essere ripetuta immediatamente la procedura finalizzata alla determinazione della media di riferimento di cui alla suddetta norma. Pertanto, sarà estratto altro numero intero da 11 a 40 e saranno ripetute le procedure di cui all'art. 21, comma 1 bis 1 e comma 1 bis 2, fino al conseguimento dell'aggiudicazione. (Circolare Ass. Reg. LL.PP. 03/10/2007, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 48 del 06/10/2007).

Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore



qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La commissione di gara predispose, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.

Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 75 DPR 554/1999 e successive modificazioni (art. 2 DPR 412/2000) nonché del requisito della regolarità contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera e) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.



3. Adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione appaltante con comunicazione scritta. In difetto, l'Amministrazione, previa diffida con assegnazione del termine ultimativo, provvederà all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Ai fini della stipula del contratto, l'impresa deve produrre, nel termine assegnato nella richiesta:

- a) il certificato di iscrizione alla CCIAA Registro Imprese, di data non anteriore a sei mesi, completo di annotazione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e cioè con in calce la dicitura "*Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni*"; ciò allo scopo di pervenire all'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 3 del dPR 03.06.1998, n. 252.
In assenza della suddetta annotazione, le informazioni verranno acquisite d'Ufficio. In pendenza dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 3 o all'art. 6 del suddetto dPR n. 252/1998 a carico del contraente e degli eventuali soggetti di cui all'art. 38 della L.r. n. 7/2002, l'aggiudicataria resta vincolata all'offerta.
Se dalle informazioni di cui sopra risulterà che l'Impresa aggiudicataria o alcuna delle imprese associate non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto e si disporrà l'incameramento della cauzione;
- b) la cauzione definitiva, nei modi, termini ed importo previsti dall'art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter del *testo coordinato* della legge 109/94, le garanzie meglio specificate nel CSA e alla lettera l) del paragrafo 16. del bando di gara, nonché la polizza CAR con le modalità, termini ed importi di cui all'art. 9.31 del Capitolato speciale di appalto -disciplina generale rapporto contrattuale.
Per quest'ultima polizza è esclusa ogni forma di franchigia o di scoperto nei confronti del Comune;
- c) la/e comunicazione/i prevista/e dalle disposizioni di cui all'art. 1 del dPCM 11.05.1991, n. 187, ove l'Impresa aggiudicataria risulti costituita in forma societaria.
- d) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del decreto legislativo 494/96 ed allegato al progetto.
- e) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- f) la documentazione prevista, per le diverse figure che intervengono nella procedura, dai decreti legislativi n. 626/1996 e n. 494/1994.
- g) modello GAP per le Imprese, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato.
- h) il verbale previsto dal comma 3 dell'art. 71 del dPR 554/99, redatto con il responsabile unico del procedimento.



4. Avvertenze ed altre informazioni

Si ritiene dovere evidenziare, oltre quanto già indicato al punto 16 del bando di gara che:

- A. tutte le dichiarazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara possono essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del dPR 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni. Alle dichiarazioni medesime va allegata, come prescritto dall'art. 38 del citato dPR n. 445/2000 la copia fotostatica, leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Qualora il documento di identità o di riconoscimento sia scaduto verrà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione apposta in calce allo stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni;
- B. le dichiarazioni di cui alla precedente lettera A. possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi a soggetti diversi dal dichiarante di cui lo stesso ne abbia diretta conoscenza;
- C. i certificati richiesti dal bando o dal disciplinare di gara possono essere sostituiti da copie dichiarate conformi, cui allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore secondo le modalità specificate alla lettera A;
- D. ai sensi dell'art. 77-bis del dPR n. 445/2000, come inserito dall'art. 15 della legge n. 3/2003, i concorrenti possono utilizzare l'autocertificazione in luogo della presentazione delle certificazioni richieste dal bando e dal disciplinare. In tale ipotesi, però, la dichiarazione sostitutiva deve contenere i dati essenziali del certificato sostituito. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia di un documenti di identità o di riconoscimento del sottoscrittore secondo le modalità specificate alla lettera A;
- E. saranno esclusi dalla gara i plichi **privi di idonea sigillatura e/o non controfirmati sul o sui lembi di chiusura**. Del pari sarà escluso dalla gara il concorrente che produce le buste "A" e "B" non sigillate o prive della firma o sigla sul o sui lembi di chiusura;
- F. la stipula del contratto potrà essere disposta solo dopo che la Stazione appaltante avrà provveduto ad accertare l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti e del rispetto della vigente normativa antimafia. La stipula medesima resta subordinata all'emissione del provvedimento di impegno della spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in esame;
- G. sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi;
- H. tutti gli obblighi e le facoltà previsti nelle clausole di autotutela fissate dal *protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005* saranno riprodotti nei contratti di appalto, anche se non previsti nello schema approvato;
- I. oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del dPR 03.06.1998 n. 252;
- J. per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal presente disciplinare;
- K. le prescrizioni contenute nel bando o nel presente disciplinare di gara sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Si ritiene, in ultimo, di rendere altresì noto:

- 1) che saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono anche ad una sola delle condizioni previste dal presente disciplinare di gara.



- 2) che qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni, non vincolanti, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

Ove, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, l'Autorità non dovesse fornire motivate indicazioni e valutazioni, la Commissione di gara darà corso ugualmente al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali procedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente in modo da consentire alla Stazione appaltante di dare corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto.

- 3) che qualora la Commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione di quanto attestato nella dichiarazione di cui al punto 10) e nella dichiarazione di cui alla lettera j) del punto 4) del paragrafo 1., le Imprese interessate verranno escluse e a carico delle stesse va pronunciata la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

La Commissione di gara al fine dell'applicazione della sanzione accessoria di cui sopra provvede a comunicare espressamente quanto avvenuto agli Uffici della Amministrazione appaltante, cui spetta porre in essere specifica determinazione a seguito dell'approvazione del verbale di gara, ad inoltrare segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte degli stessi dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Le clausole che precedono, unitamente alla dichiarazione di cui al punto 10), sono state introdotte nella considerazione:

a) che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del CdS n. 5903 del 3/11/2000 che ha stabilito "*in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione*"; decisioni del CdS, V, n. 2317 e n. 1644, rispettivamente del 22/04/2004 e del 12/04/2005, che hanno sancito l'esclusione dalla gara per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della par condicio dei contraenti), può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella "*legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte*" (C.G.A.R.S. decisione 409/01 Reg. Ord. del 6/05/04).

b) che il comma 8 dell'art. 90 del DPR 554/1999 consente all'Amministrazione aggiudicatrice di sospendere la procedura di gara prima o dopo l'apertura delle offerte economiche.

c) che il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito al "*protocollo di legalità*" con manifestazione di volontà resa dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 190 del 12 luglio 2006 per cui è moralmente tenuto ad inserire le suddette clausole nei bandi di gara anche per creare condizioni ambientali favorevoli a rafforzare la legalità e la sicurezza e per contrastare tentativi di turbativa d'asta.